



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. TORNO"

*Indirizzi Tecnici – Settore Economico e Tecnologico -
Indirizzi Liceali – Scientifico e Scienze Umane -*

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA

ART. 1— RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento ha come riferimenti normativi i seguenti:

- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 11/11/1975, n. 584
- Legge 24/11/1981, n. 689
- Legge 28/12/2001, n. 448 (art. 52, co 20)
- Legge 16/1/2003, n. 3, art. 51 (Accordo Stato-Regioni 24/07/2003 e D.P.C.M. 23/12/2003 - Accordo Stato-Regioni 16/12/2004)
- Legge 30/12/2004, n. 311 (art. 1 co. 189-191) – Legge finanziaria 2005
- D.L. 12-9-2013 n. 104 conv L. 8-11-2013 n. 128 (art. 4)
- D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 (artt. 18, co 1 lett f); 19, co 1, lett a); 20, co 2, lett b); 64, co 1; 223 ss; 235 ss)
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995
- Circolare Ministero della Salute 17/12/2004

ART. 2 – FINALITÀ

1. Il presente Regolamento è redatto con finalità educative ed ha lo scopo di diffondere la conoscenza delle disposizioni citate nell'articolo che precede al fine di:
 - a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza) e ss.mm.ii.;
 - b) prevenire l'abitudine di fumare;
 - c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
 - d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
 - e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
 - f) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
 - g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.



ART. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

1. In base alle disposizioni citate all'art.1 ed in particolare dell'art 4 D.L. 12-9-2013 n. 104 conv. L. 8-11-2013 n. 128 è stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.
2. In base al D.P.C.M. 23.12.2003, in tutti i locali scolastici sono apposti cartelli con la scritta "VIETATO FUMARE"; nei luoghi di accesso nonché nei luoghi di particolare evidenza (aula magna, palestre, ecc.) sono apposti cartelli, oltre che con la scritta predetta, con l'indicazione della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili, dei preposti cui spetta rilevare le violazioni.
3. E' altresì vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico o di servizio.

ART. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono nominati dal dirigente scolastico; il loro nome è riportato sugli apposti cartelli di divieto di fumo.
2. E' compito dei responsabili preposti:
 - vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
 - vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
3. Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio e nei cambi dei docenti fra le ore di lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.
4. Gli agenti accertatori incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
5. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.
6. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque a richiesta del trasgressore stesso.

ART. 5 – SANZIONI

Ai contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente.

- a. L'infrazione al divieto è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria**, il cui **importo**, come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) **va da un minimo di 27,50 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidiva, di 275,00 Euro.**
- b. La misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o di bambini fino a 12 anni.

- c. Chiunque violi il divieto di **utilizzo delle sigarette elettroniche** di cui all'art. 4, comma 2 del Dl. n.104/2013 cit., è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni, di cui al precedente punto a.
- d. I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.
- e. Il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi;
- f. I dipendenti e gli alunni dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

ART. 6 - PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

1. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23-Ufficio/Ente R2C- Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo — Istituto Istruzione Secondaria Superiore "G: TORNO " - Verbale N.del);
 - b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
 - e) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
2. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

ART. 7 - CONTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI

Le infrazioni al divieto di fumo devono essere verbalizzate utilizzando, esclusivamente, la modulistica fornita dall'amministrazione ed attuando le procedure impartite dalla medesima.

- a. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti preposti al controllo procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite documento d'identità.
- b. I soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all'invito a depositare presso la segreteria amministrativa di questo Istituto, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l'avvenuto inoltro del verbale e copia del pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento e consegnano la seconda copia alla segreteria amministrativa.
- c. Qualora il trasgressore sia persona minorenni la copia del verbale di contestazione dovrà essere notificata ai titolari della potestà genitoriale.
- d. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il Dirigente Scolastico presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 8 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE

I docenti responsabili della “Sicurezza nel luogo di lavoro” sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento.

ART. 9 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 24/06/2016, con delibera n. 26/2016.

Il Dirigente Scolastico
Luciano F. Bagnato

Il Presidente C.I.
Paola Marini